

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DECRETO DEL SINDACO

N. 5 DEL 18-06-2019

**Oggetto: NOMINA TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
PREVISTA DALL'ART. 2 COMMA 9BIS DELLA LEGGE N. 241/1990.**

IL SINDACO

"Visti gli artt. 1 comma 1 del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012 e 13, comma 1 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. 134/2012 che hanno completamente innovato l'art. 2 comma 9 della L. 241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater, 9/quinqies, che espressamente recitano:

"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione -il- potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato."

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

Considerato che:

- l'art. 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante la modifica dell'articolo 2 della L. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

Considerato, altresì, che la P.A. ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro 30 giorni;

Ricordato che il comma 7 della L. 190/2012 prescrive che: "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione";

Rilevato che l'art. 1 comma 9 lettera d) della L.190/2012 prevede l'attività di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, da parte del Responsabile del Piano Anticorruzione;

Visto l'art. 97 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 in virtù del quale "Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

Ritenuto per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e per di più per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del T.U.E.L., di individuare nel Segretario Comunale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

Ritenuto, altresì, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente in cui non sono presenti figure dirigenziali, ma figure apicali cui sono affidate le posizioni organizzative con le connesse funzioni dirigenziali, di affidare, il potere sostitutivo, al Segretario Comunale pro-tempore nel caso di inerzia nell'adozione del procedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Visti:

- l'art. 4, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il combinato disposto degli artt. 50, comma 10, e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che attribuiscono al Sindaco il potere di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Per quanto sopra esposto,

D E C R E T A

- di individuare, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente, nel Segretario Comunale, Dott.ssa Stefania Pasqualini, la figura ai cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia prevista dall'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990;
- di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i tempi di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Comunale perché entro un tempo pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
- di dare atto che la durata del presente Decreto non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco;
- di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti e ai Responsabili di Posizione Organizzativa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Ente nel link "Amministrazione trasparente";
- di dare atto che il presente decreto sarà comunicato all'ANAC -CIVIT.



IL SINDACO
Daniel Matricardi